

STATUTO

**JOB SOLUTIONS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA FRIULI 5

Numero REA: VT - 160405

Codice fiscale: 13497241003

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di presentazione.

Null'altro essendovi a deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il Presidente proclama i risultati e chiude l'assemblea alle ore 18:40 (diciotto e quaranta).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

E' scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su dieci pagine intere e parte della undicesima su tre fogli. Viene sottoscritto alle ore 18:45 (diciotto e quarantacinque).

Fto: Massimiliano Porreca - Antonio Pappalardo.

Allegato "A" al n. 4059/3279

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede a Viterbo la Società Cooperativa denominata Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. denominata **JOB SOLUTIONS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a Responsabilità Limitata.

La Cooperativa assume di diritto natura di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in virtù del disposto dell'art. 10, comma 8 d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 come modificato dall'art. 5 d.lgs. 19 novembre 1998 n. 442.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

A) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo.

L'attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi è funzionalmente collegata e coordinata con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa attua, in osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie, la separazione contabile ed amministrativa delle gestioni relative alle attività rispettivamente rispondenti a quelle della lettera a) ed alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91, come se le stesse fossero gestite da imprese separate, determinando i criteri e le procedure per la disaggregazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi a ciascuna gestione e adottando ogni misura necessaria ad assicurare la corretta applicazione di eventuali agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi ed ogni altra misura di sostegno.

La società inoltre, per quanto possibile ed avuto riguardo ai volumi di attività ed alle dimensioni aziendali, si avvale di risorse umane e strumentali separate per ciascuna delle attività anzidette.

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci stabiliscono successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- istituire e gestire, anche attraverso prestazioni di gruppi di volontariato, strutture quali centri per attività e servizi socio-sanitari ed educativi, ivi compresa la realizzazione e la gestione di nidi d'infanzia, mini-nidi, asilo nido, scuole per l'infanzia e scuole primarie, baby parking, doposcuola, attività parascolastiche e campi scuola, ludoteche, centri per minori, centri di aggregazione giovanile, centri per le famiglie, centri per anziani, centri sociali polifunzionali, centri interculturali, centri per immigrati, centri per tossicodipendenti, centri antiviolenza, servizi nei casi di maltrattamento e abu-

	so in atto su minori e donne, residenze protette;	
	- realizzare e gestire comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppi ap-	
	partamento, comunità per gestanti, madri e bambini, case di accoglienza per donne	
	in difficoltà e loro figli minori, gruppi di appartamento per nuclei disagiati, case fami-	
	glia, R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), case albergo, comunità alloggio, ap-	
	partamenti sociali, centri di inserimento lavorativo, centri di formazione, centri di pri-	
	ma accoglienza per donne immigrate, case rifugio per donne in uscita dai percorsi di	
	prostituzione coatta; gruppi di appartamenti per minori non accompagnati, comunità	
	di accoglienza per soggetti con dipendenze, comunità di accoglienza per minori vit-	
	time di maltrattamento e abuso;	
	- potrà realizzare e gestire centri per servizi di sanificazione, pulizia e recupero	
	dell'ambiente e di strutture sanitarie; centri ricreativi culturali; servizi per l'infanzia of-	
	ferti in strutture attrezzate con appositi spazi; servizi di informazione e prevenzione di	
	tutte le malattie infettive; servizi di trasporto infermi; servizi di assistenza domiciliare,	
	di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), di assistenza domiciliare anziani (S.A.D.),	
	di telesoccorso, di teleassistenza, di telefonia sociale, di tutoraggio educativo, di as-	
	sistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;	
	- organizzare e gestire l'attuazione di servizi di pronto intervento sociale ed unità di	
	strada, di attività educative di strada, di attività educative territoriali, di servizi tempo-	
	ranei e territoriali (attività ricreative, sociali e culturali), di servizi di prossimità, di ser-	
	vizi di sostegno alla genitorialità, di servizi per l'affido familiare, di servizi di media-	
	zione familiare, di servizi di ascolto, di servizi di counselling, di servizi di psicoterapia	
	e servizi di psicodiagnosi, di servizi di sensibilizzazione ed informazione, di servizi di	
	aggiornamento e documentazione, di servizi di assistenza scolastica, di trasporto di-	
	sabili, di gruppi di autoaiuto, di servizi per l'integrazione sociale e lotta all'esclusione	

	sociale, di servizi di trasporto sociale per anziani, di servizi di turismo sociale, di ser-	
	vizi di mediazione culturale e di sostegno all'integrazione scolastica di minori immi-	
	grati e di minori in difficoltà, di servizi di sensibilizzazione e prevenzione, di servizi	
	integrati rivolti alla prostituzione di strada;	
	- realizzare strutture di servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'in-	
	formazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, servizi di pronto soccorso	
	stradale e di pronta disponibilità in caso di emergenze civili e di calamità naturali.	
	- organizzare e gestire attività di supporto relativamente a quanto indicato, con parti-	
	colare attenzione agli interventi di informazione e prevenzione contro i rischi "salute",	
	sia per quanto attiene agli aspetti socio-sanitari che ambientali, alla predisposizione	
	e/o diffusione di pubblicazioni e altro materiale informativo e didattico, atto a pro-	
	muovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi degli utenti;	
	- realizzare indagini conoscitive ed osservatori sociali sul territorio di tutte le risorse	
	che riguardano i soggetti svantaggiati;	
	- realizzare consulenza rivolta ad Enti pubblici e privati, alle scuole ed ai privati, atta	
	a prevenire e trattare le situazioni problematiche;	
	- realizzare progetti di educazione alla salute ed alla prevenzione del disagio rivolti a	
	scuole, enti pubblici e privati;	
	- realizzare e gestire corsi di formazione professionale per i settori di attività svolti	
	dalla cooperativa e/o rivolti a soggetti svantaggiati di cui alla precedente elencazio-	
	ne;	
	- realizzare interventi di educazione alla sessualità e prevenzione degli abusi;	
	- predisporre e diffondere materiale informativo e didattico, nonché pubblicazioni di	
	qualsiasi tipo, utilizzando ogni supporto che la tecnologia metta a disposizione.	
	- svolgere l'assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, tera-	

	peutica, infermieristica e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handi-	
	cap fisici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti	
	in trattamento psichiatrico di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in si-	
	tuazione di disagio, al fine di prevenire l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilita-	
	zione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati	
	nonché piani di inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che	
	colleghino funzionalmente la predetta attività socio assistenziale con l'intera attività di	
	servizi svolta ed anche in collaborazione con le UU.SS.LL. e ASL, gli EE.LL. e le As-	
	sociazioni rappresentative dei soggetti suddetti;	
	- fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case	
	di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	- gestire servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e servizi	
	telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio	
	sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed inter-	
	nazionali;	
	- realizzare, gestire, condurre centri di assistenza residenziali e/o semi-residenziali,	
	centri socio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, studi medici, centri diurni, centri	
	di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case famiglia, case di riposo, case-	
	albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza;	
	- operare nel campo della educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in	
	specie quella disadattata, affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap	
	psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affettività o disagio familiare, attra-	
	verso la gestione di servizi sociali, pedagogici ed educativi;	
	- gestire asili nido, scuole materne ed altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado,	
	nonché servizi ausiliari di collegamento, campi solari, strutture ricreative e ludoteche,	

	effettuando anche interventi di sostegno e di aiuto alle persone, alle famiglie ed alle	
	scuole, e servizi a domicilio di "baby-sitter";	
	- effettuare attività di promozione del benessere e di prevenzione del disagio giovani-	
	le (criminalità, tossicodipendenza, sfruttamento, ecc.), anche attraverso la gestione	
	di attività e centri culturali, di documentazione, ricreativi ed ogni altra attività aggre-	
	gativi giovanile in genere;	
	- sostenere qualsiasi attività capace di promuovere un sistema di vita comunitario e	
	favorire, attraverso l'attività di gruppo la risocializzazione, l'approfondimento culturale	
	e la crescita umana e professionale dell'individuo;	
	- promuovere e gestire attività didattiche e formative tese a dare ai partecipanti all'i-	
	niziativa, o all'attività sociale strumenti idonei alla qualificazione ed aggiornamento	
	professionale, alla specializzazione, al reinserimento sociale, all'ingresso o la per-	
	manenza di persone occupate, disoccupate, inoccupate e svantaggiati nel mondo	
	del lavoro nonché alla formazione cooperativistica, anche usufruendo dei contributi	
	previsti dalla U.E., dagli Enti Locali, regionali, Statali e di privati;	
	- organizzare attività formativa finalizzata a realizzare nuovi rapporti tra il mondo	
	dell'istruzione scolastica, dell'università, della formazione professionale e del lavoro;	
	- organizzare qualsiasi attività formativa privata finalizzata all'acquisizione di compe-	
	tenze in aree di specifico interesse;	
	- elaborare, sviluppare e gestire progetti per lavori socialmente utili e di pubblica utili-	
	tà, piani di inserimento professionale ed ogni altra forma di progetti finalizzati ad in-	
	centivare l'occupazione giovanile, femminile e di altre specifiche categorie di lavora-	
	tori, secondo la normativa vigente;	
	- effettuare servizi per la mobilità ed il trasporto persone sia pubblici che privati, e-	
	sercitando tale attività sia nella forma dei servizi di linea che dei servizi non di linea,	

	anche mediante auto pubbliche da piazza (taxi), autonoleggio da rimessa con con-	
	ducente, pullman, minibus e scuolabus, nonché servizi di noleggio di beni mobili	
	senza conducente;	
	- acquistare, alienare, appaltare, gestire, condurre, affittare, fabbricare e/o ristruttura-	
	re studi e/o laboratori medici;	
	- realizzare, organizzare e gestire archivi, centri di documentazione, banche dati per	
	fornire consulenza ed informazioni per l'integrazione sociale delle persone svantag-	
	giate e della terza età;	
	- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti, processi o servizi innovativi ad	
	alto valore tecnologico nel settore dell'informatica;	
	- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti, processi, contenuti, servizi e tec-	
	nologie innovative per l'informazione e la comunicazione;	
	- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi editoriali;	
	- ideare, realizzare, sperimentare e monitorare progetti, iniziative e/o modelli ed e-	
	sperienze innovative in ambito U.E.;	
	- promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione in Italia in	
	Europa e nel mondo;	
	- sviluppare ed erogare servizi di consulenza imprenditoriale, amministrativo-	
	gestionale, pianificazione aziendale, assistenza tecnica e sostegno all'autoimpiego e	
	all'autoimprenditorialità;	
	- promuovere e gestire attività didattiche e formative tese a dare ai partecipanti all'i-	
	niziativa, o all'attività sociale strumenti idonei alla qualificazione ed aggiornamento	
	professionale, alla specializzazione, al reinserimento sociale, all'ingresso o la per-	
	manenza di persone occupate, disoccupate, inoccupate e svantaggiati nel mondo	
	del lavoro nonché alla formazione cooperativistica, anche usufruendo dei contributi	

		previsti dalla U.E., dagli Enti Locali, regionali, Statali e di privati;
		- organizzare attività formativa finalizzata a realizzare nuovi rapporti tra il mondo
		dell'istruzione scolastica, dell'università, della formazione professionale e del lavoro;
		- organizzare qualsiasi attività formativa privata finalizzata all'acquisizione di compe-
		tenze in aree di specifico interesse;
		- elaborare, sviluppare e gestire progetti per lavori socialmente utili e di pubblica utili-
		tà, piani di inserimento professionale ed ogni altra forma di progetti finalizzati ad in-
		centivare l'occupazione giovanile, femminile e di altre specifiche categorie di lavora-
		tori, secondo la normativa vigente;
		- costituire e gestire sportelli di orientamento al lavoro e di supporto alla creazione di
		attività di impresa o di lavoro autonomo;
		- erogare servizi per il lavoro consistenti nella prima informazione, nell'orientamento
		di primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo livello, nell'incontro tra
		domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro;
		- erogare servizi per il lavoro specialistici consistenti in servizi di tutorship e assi-
		stenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione
		professionale, servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per
		percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che
		cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione, servizi di inserimento
		lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone con disabilità, servizi per l'avviamento
		a un'iniziativa imprenditoriale, servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di
		formazione in mobilità anche all'estero, assistenza intensiva mirata al lavoro attra-
		verso la collocazione e ricollocazione professionale;
		- analizzare i fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazio-
		ne di percorsi di apprendimento specialistico;

	- progettare e fornire consulenza per l'occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità.	
	- promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;	
	- rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;	
	- promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sui servizi di orientamento in ambito dei Paesi della UE;	
	- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo dell'orientamento al lavoro, professionale e non;	
	- collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le università e i centri di formazione professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;	
	- partecipare ai diversi bandi europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio sul tema delle politiche attive per il lavoro.	
	- organizzare corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento di disoccupati, inoccupati e svantaggiati nel mondo del lavoro;	
	- effettuare servizi di help-desk, call-center, contact-center e segreteria;	
	- effettuare servizi di elaborazione dati;	
	- gestire sistemi di rete ed impianti tecnologici ;	
	- effettuare servizi di manutenzione, pulizia ed igiene ambientale;	
	- effettuare servizi di portierato, custodia, guardiania e sorveglianza, ad esclusione dei servizi armati e di custodia valori;	
	- gestire mense e preparazione di pasti;	
	- ideare, progettare, promuovere ed organizzare eventi eno-gastronomici, compresa	

	la degustazione, rappresentanza e vendita, sia all'ingrosso che al minuto, di prodotti	
	alimentari e bevande, ivi compreso l'import ed export;	
	- ideare, progettare, promuovere ed organizzare iniziative finalizzate allo sviluppo ed	
	impiego di tecnologie innovative nel settore delle energie rinnovabili di in Italia, in Eu-	
	ropa nel mondo;	
	- ideare, progettare, promuovere ed organizzare iniziative finalizzate alla scambio	
	culturale ed all'integrazione sociale in Italia, in Europa nel mondo;	
	- ideare, progettare, promuovere ed organizzare iniziative finalizzate alla tutela	
	ambientale, paesaggistica, agro-alimentare, culturale e sociale in Italia, in Europa nel	
	mondo;	
	- effettuare attività di trasporto per conto terzi, servizi di facchinaggio, magazzinag-	
	gio, catering, manipolazione, confezionamento, movimentazione e distribuzione di	
	materiali, merci e prodotti	
	- attuare iniziative tendenti a realizzare attività produttive nel settore dell'edilizia,	
	dell'artigianato e dell'agricoltura con conseguente lavorazione, confezionamento e	
	vendita della merce prodotta;	
	- acquistare, alienare, appaltare, gestire, affittare, fabbricare e/o ristrutturare con stu-	
	di e progetti volti all'abbattimento delle barriere architettoniche case, alberghi, cine-	
	matografi, teatri, laboratori medici specialistici, campeggi, ostelli, villaggi turistici, sta-	
	bilimenti balneari, ristoranti, trattorie, bar, caffè, parcheggi, aziende agricole per la	
	produzione e vendita di derrate da consumarsi anche negli esercizi di gestione;	
	- realizzare, organizzare e gestire archivi, centri di documentazione, banche dati per	
	fornire consulenza ed informazioni per l'integrazione sociale delle persone svantag-	
	giate, della terza età e delle diverse etnie;	
	- promuovere e realizzare iniziative culturali, eventi seminari, convegni, dibattiti, tavo-	

	le rotonde, workshop, nonché siti web e reti di lavoro e di scambio informativo;	
	- organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali, ricreativi in gene-	
	re, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pub-	
	blico spettacolo, impianti sportivi e quanto altro possa contribuire a migliorare e qua-	
	lificare la propria attività a servizio delle persone svantaggiate;	
	- gestire in proprio ovvero tramite convenzioni, appalti ed ogni altra forma idonea, ga-	
	rage, parcheggi, autorimesse, autolavaggi, stazioni di servizio e rifornimento carbu-	
	ranti, nonché ogni eventuale ulteriore servizio direttamente connesso alla gestione	
	delle suddette strutture ed impianti;	
	- gestire in proprio ovvero tramite convenzioni, appalti ed ogni altra forma idonea,	
	servizi e strutture pubbliche e private ad uso turismo sociale e, per tutte le altre attivi-	
	tà collaterali previste per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- gestire tramite convenzioni, appalti ed ogni altra forma idonea, beni di particolare	
	valore turistico, scientifico ed archeologico, nonché provvedere al loro mantenimen-	
	to, custodia e pulizia;	
	- gestire musei di qualsivoglia natura, biblioteche e pinacoteche;	
	- gestire impianti agrituristici, maneggi ed ogni altra attività ivi connessa;	
	- sostenere qualsiasi attività capace di promuovere un sistema di vita comunitario e	
	favorire, attraverso l'attività di gruppo la risocializzazione, l'approfondimento culturale	
	e la crescita umana e professionale dell'individuo;	
	- svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

Per le attività rispondenti alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91, la Cooperativa potrà stipulare convenzioni di cui all'art. 5 della Legge 381/91.

Potrà richiedere e utilizzare le provvidenze economiche e le agevolazioni creditizie disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa inoltre potrà:

- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non collocamento sul mercato;

- aderire ad enti ed organismi consortili, economici e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli enti a cui la Cooperativa aderisce.

La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Nell'ambito di espletamento delle attività inerenti l'oggetto sociale, in guisa che le attività rispettivamente rispondenti alla lettera a) ed alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91 siano tra loro connesse, la Cooperativa potrà infine stipulare con gli Enti pubblici o privati competenti, appositi accordi o convenzioni per la gestione, l'organizzazione e l'impiego (singolarmente o in equipe) di personale in Servizio Civile atto ad integrare, coordinare e supervisionare le attività effettuate per un migliore raggiungimento degli scopi sociali statutari, mutualistici e solidaristici.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 (Requisiti generali e categorie)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono altresì essere soci, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2522 c.c., persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività a favore del movimento cooperativo.

Possono infine essere soci Associazioni o Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, nonché partecipano o collaborano in società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci si distinguono in tre diverse categorie, a cui ciascuno dei soggetti sopra indicati

dovrà comunque distintamente riferirsi:

1. SOCI COOPERATORI (ORDINARI, SVANTAGGIATI, IN PROVA, VOLONTARI, AMMINISTRATIVI E/O TECNICI), coloro che partecipino attivamente e fattivamente, attraverso la loro opera, alle attività della cooperativa per il conseguimento degli scopi mutualistici;

2. SOCI SOVVENTORI, coloro che effettuino conferimenti per la costituzione di fondi per lo sviluppo o la ristrutturazione aziendale;

3. SOCI FRUITORI, coloro che fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi svolti della cooperativa.

Alle categorie dei soci COOPERATORI e SOVVENTORI si applicano indistintamente le disposizioni di cui al presente Titolo III, artt. 6-14 .

Disposizioni specifiche inerenti le diverse categorie sono contenute al Titolo IV, artt. 15-20

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione dei titoli, delle qualifiche e delle abilità professionali conseguiti o posseduti;

c) l'indicazione della eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di svantaggio cui all'art. 4, comma 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381, ovvero di stati o condizioni limitativi della propria capacità lavorativa;

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà

17 di 47

capitale sociale sottoscritte da effettuarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro 20 giorni dalla delibera di ammissione.

In caso di decadenza del provvedimento di ammissione per mancato versamento del capitale sociale nei termini prescritti, cesseranno automaticamente tutti i rapporti mutualistici eventualmente già avviati nel termine anzidetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di contributo per le spese di istruttoria della domanda di ammissione, determinata dall'Organo amministrativo;
- dell'eventuale quota annuale d'amministrazione, a titolo di contributo per le spese di gestione ed amministrazione del rapporto associativo e/o lavorativo, determinata dall'Organo amministrativo;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate

dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, interdizione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro e/o mutualistici di qualsiasi tipo ed a qualsiasi titolo pendenti tra socio e Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Cooperativa.

L'Organo amministrativo esamina la domanda di recesso entro 60 giorni dalla sua ricezione. In mancanza di tale adempimento, ove sia trascorso il termine fissato, la domanda s'intenderà comunque accettata con effetto dalla scadenza del termine suddetto

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne

comunicazione al socio che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto dalla deliberazione dell'Organo Amministrativo di accoglimento della domanda sia per i rapporti sociali che per i rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e Cooperativa.

L'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, stabilire diversa decorrenza per l'effetto del recesso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e continuità e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01;

c) che sia di pregiudizio al regolare svolgimento delle attività sociali, della produzione, dei servizi;

d) che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espllicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che assuma atteggiamenti lesivi dell'interesse ed offensivi del decoro o dell'immagine della società;	
	h) che non osservi diligentemente le disposizioni contenute nel regolamento o impartite dall'amministrazione;	
	i) che abbia raggiunto l'età pensionabile;	
	l) che cessi in misura apprezzabile la propria capacità di prestare attività lavorativa in favore della cooperativa, avuto comunque riguardo alla eventuale condizione di persona svantaggiata nei sensi di cui all'art. 4, comma 1 l. 8 novembre 1991 n. 381.	
	m) qualora intervenga una dichiarazione di interdizione o inabilitazione;	
	n) qualora intervenga una condanna con sentenza passata in giudicato a pena comportante interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	
	o) che si rifiuti, in qualità di socio cooperatore, di assumere le mansioni legittimamente assegnate o variate dagli Amministratori a norma del vigente CNNL di categoria e del Regolamento interno;	
	p) che si adoperi nell'esercizio dei diritti derivanti dallo status di socio per finalità esclusivamente speculativa ovvero per scopi o con modalità incompatibili con le finalità mutualistiche della società;	
	q) che infondatamente formuli a carico degli amministratori, dei sindaci o di altri soci, l'addebito di fatti previsti dalla legge come reato;	
	r) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa o disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, a n. 2 assemblee consecutive.	
	Il socio cooperatore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a	

cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione deve essere annotata nel libro dei soci.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto da farsi pervenire alla Cooperativa esclusivamente a mezzo raccomandata entro 15 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 24 comma c) del presente Statuto.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il diritto al rimborso si matura trascorsi 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento

del rapporto sociale è divenuto operativo.

La richiesta di rimborso delle quote deve essere effettuata, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata a.r. da inoltrarsi presso la sede sociale della cooperativa.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) e) f) g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI LE DIVERSE CATEGORIE DEI SOCI

Art. 15 (Soci operatori)

Ferme restando tutte le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, si defini-

scono "soci cooperatori" tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dal sesso o nazionalità, che aspirino a prestare la propria opera, anche a tempo parziale, nei settori in cui sopra opera la Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e qualifica professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio, al suo sviluppo e contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, acquisiscono il titolo di "soci cooperatori":

a) soci lavoratori ordinari dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della necessaria preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori ordinari dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della necessaria preparazione teorica e pratica, nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;

e) soci in prova;

f) soci tecnici ed amministrativi.

Art. 16 (Soci in prova)

26 di 47

b) Per i soci interessati all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria in prova potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla presente categoria non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ordinariamente ai soci cooperatori in base di cui al presente statuto.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla presente categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 17 (Soci volontari)

Si considerano soci volontari tutti coloro che mettono a disposizione della cooperativa, a titolo gratuito, il proprio tempo e la propria esperienza per contribuire alla realizzazione degli scopi sociali

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Al socio volontario può eventualmente essere riconosciuto, a discrezione dell'Organo amministrativo, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'e-

spletamento della propria opera ove opportunamente documentate.

Al socio appartenente alla presente categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 18 (Soci amministrativi e/o tecnici)

Si considerano soci amministrativi e/o tecnici coloro che, pur non partecipando direttamente all'attività produttiva o di servizio, prestino comunque la propria opera professionale, tecnica e/o amministrativa per il buon funzionamento dell'attività sociale.

Il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

I soci amministrativi e/o tecnici sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci.

Al socio appartenente alla presente categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

I soci sovventori sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 102,00 cad.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in

29 di 47

perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 20 (Soci fruitori)

Appartengono alla presente categoria tutti coloro che, previa iscrizione nei libri sociali, fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

L'iscrizione avviene, salvo diniego espresso dell'organo amministrativo, entro 5 giorni dal ricevimento della domanda che deve essere effettuata per iscritto dall'interessato e contenere tutte le sue generalità, contestualmente al versamento della tassa di ammissione.

I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci. Il loro numero è illimitato.

Tali soci non hanno diritto di voto o partecipazione alle assemblee sociali ma possono comunque essere consultati, in qualsiasi forma o modalità, dall'organo amministrativo al fine di acquisire eventuali indicazioni per il miglioramento delle attività e dei servizi erogati dalla cooperativa.

I soci appartenenti a questa categoria sono tenuti al solo pagamento di una quota di

ammissione a titolo di contributo per le spese di istruttoria della domanda di ammissione, determinata dall'Organo amministrativo.

L'iscrizione ha validità per 365 giorni, alla scadenza dei quali il rapporto sociale si scioglierà automaticamente.

L'iscrizione potrà comunque essere rinnovata a richiesta dell'interessato.

L'organo amministrativo potrà eventualmente determinare condizioni e/o agevolazioni di maggior favore per la fruizione dei servizi da parte dei propri associati.

Art. 21 (Decisioni dei soci)

Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assembleare, possono essere adottate mediante qualsiasi forma di consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quanto comunque necessario per assicurare un'adeguata informazione ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato.

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipazione alla decisione e ad un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta, da parte della maggioranza dei soci, di uno o più documenti che contengono il medesimo testo di decisione.

Il testo della decisione, fornito anticipatamente ai soci, deve indicare il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede sociale; in mancanza di specifica indicazione il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio.

La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere

una approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa e sottoscritta .

La mancanza di risposta entro il termine indicato, ovvero la modifica del testo di delibera, viene considerata voto contrario.

Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritto nel libro delle Assemblee. Tutte le risposte pervenute devono essere conservate congiuntamente al relativo verbale.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,00;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto:

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione

dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Le quote si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori

nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni del precedente comma, che la destinazione del ristorno venga effettuata in parti uguali tra i soci lavoratori.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo,

mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Organo amministrativo, se lo riterrà necessario potrà, comunque, effettuare la convocazione dell'Assemblea mediante qualsiasi ulteriore mezzo utile ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (lettera ordinaria, raccomandata, fax, email, ecc.)

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dello Statuto sociale	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere	
	redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro appro-	
	vazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresen-	
	tati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	

diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Possono avvenire a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto persone e quelle per le quali l'Assemblea medesima preventivamente delibera in tal senso. In tal caso l'assemblea nomina due scrutatori.

È in facoltà degli Amministratori disporre che il voto sia espresso per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione reca integrale trascrizione della deliberazione proposta.

Qualora sia predisposto scheda, modulo o altro documento recante espressione del voto da darsi per corrispondenza, esso dovrà essere formato con modalità idonee a consentire la formulazione di voto separato per ciascuna delle deliberazioni proposte.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le misure e le modalità più opportune al fine di consentire la regolarità del voto da esprimersi per corrispondenza, con esclusione di qualsivoglia determinazione che direttamente o indirettamente limiti o renda maggiormente disagiata l'esercizio del diritto di voto.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, che abbiano interamente versato le quote di capitale sottoscritte e che siano in regola con gli ulteriori eventuali versamenti indicati nell'art. 7 lett. A) del presente statuto.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-

blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare fino ad un massimo di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di durata non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 24 ore prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il

quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche o che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci sono nominati per un periodo di durata non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Se il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è

accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Inoltre, le parti, convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Presidenza dell'Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo a cui è iscritta la Cooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Fto: Massimiliano Porreca - Antonio Pappalardo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.